

ISTRUZIONI APPLICATIVE AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO GIUDICI SOCIALI FIDESM

La Commissione Tecnica Informatica Giudici Sociali, nominata con Delibera n. 444 del Consiglio Federale del 23 novembre 2023, adotta le presenti Istruzioni Applicative ad integrazione del Regolamento Giudici Sociali, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 415 dell'11 ottobre 2023 e successivamente approvato ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 345 del 26 ottobre 2023.

Il sistema di giudizio previsto dal Regolamento Giudici Sociali trova applicazione in tutte le singole fasi di gara di cui all'art. 29.1 del "Regolamento dell'Attività Sportiva Federale - Stagione Sportiva 2023 - Parte Tecnica Generale" (i.e., Eliminatorie, Semifinale, Finale), con le specificità di cui *infra*.

Il Regolamento è disponibile al seguente [LINK](#)

FASI ELIMINATORIE:

Ampio pannello giudicante, anche fino a più di 50 Giudici Sociali

Nelle Fasi Eliminatorie il sistema di giudizio di cui al Regolamento Giudici Sociali non tiene conto dell'incompatibilità sportiva di cui all'art. 10.2.7 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale. Ciò, al fine di garantire le maggioranze previste dal Regolamento e parallelamente evitare, già nelle prime fasi della competizione, l'eventuale assenza di Giudici Sociali compatibili tra quelli convocati a fronte dell'elevato numero di atleti in gara, nonché, dunque, una paralisi delle competizioni sportive.

In tali Fasi Eliminatorie, inoltre, non trova applicazione neppure il meccanismo dell'esclusione del giudizio più alto o più basso tra quelli espressi dal pannello giudicante. Ciò, poiché, nelle Fasi Eliminatorie, il "metodo *Cross/Skating* classico" prevede l'attribuzione di una preferenza da parte del Giudice sociale e non, viceversa, l'espressione di un giudizio.

FASE SEMIFINALE:

Applicazione del meccanismo della rimozione Giudici Sociali per incompatibilità sportiva ai sensi dell'art. 10.2.7 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale

Nella Fase Semifinale il sistema di giudizio di cui al Regolamento Giudici Sociali prevede l'applicazione dell'incompatibilità sportiva di cui all'art. 10.2.7 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale. Ciò, poiché in tale fase di gara è presente un ampio pannello giudicante a fronte di un ridotto numero di partecipanti rimasti in gara al turno di Semifinale.

Anche nella Fase Semifinale non trova applicazione il meccanismo dell'esclusione del giudizio più alto o più basso tra quelli espressi dal pannello giudicante. Ciò, poiché, anche in tale turno, il "metodo *Cross/Skating* classico" prevede l'attribuzione di una preferenza da parte del Giudice Sociale e non, viceversa, l'espressione di un giudizio.

FASE FINALE:

Applicazione del meccanismo della rimozione dei Giudici con incompatibilità sportiva ai sensi dell'art. 10.2.7 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale e dell'esclusione del giudizio più alto o più basso per ogni Singola Danza disputata

Nella Fase Finale il sistema di giudizio di cui al Regolamento Giudici Sociali prevede l'applicazione dell'incompatibilità sportiva di cui all'art. 10.2.7 del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale, al fine di garantire la presenza di un ampio pannello giudicante a fronte di un ancor più ridotto numero di partecipanti rimasti in gara al turno di Finale.

Nella Fase Finale trova applicazione il meccanismo dell'esclusione del giudizio più alto o più basso tra quelli espressi dal pannello giudicante, ove si prevede, per ciascun Giudice Sociale, l'assegnazione delle posizioni di classifica dei concorrenti per ciascun ballo, direttamente oppure mediante votazione da trasformare in posizioni *Skating*.

N.B. Nelle fasi finali dove il pannello giudicante potrebbe rimanere (causa incompatibilità) inferiore a 5, si sconsiglia lo scarto del giudizio più alto e più basso.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Le presenti Istruzioni Applicative trovano applicazione nelle seguenti competizioni federali del Calendario Federale:

- ☞ Campionati Provinciali;
- ☞ Campionati Regionali;
- ☞ Campionati Interregionali;
- ☞ Coppe Italia
- ☞ Campionati Italiani;

- œ Campionati Assoluti; nonché
- œ in qualsiasi altra competizione che necessita del sopra descritto sistema di giudizio, previa deliberazione del Consiglio Federale, sentito il Settore Arbitrale Federale.

La definizione di “Competizioni” è contenuta nell'art. 8 (rubricato “Competizioni”) del “Regolamento dell'Attività Sportiva Federale - Stagione Sportiva 2023 - Parte Tecnica Generale”.